

Le Sezioni

(estratto dal regolamento nazionale)
(omissis)

L'Assemblea di Sezione è convocata entro il primo bimestre dell'anno e vi partecipano i soci, compresi quelli dei Nuclei dipendenti. L'Assemblea elegge, all'inizio della seduta, un Presidente, un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, tre Scrutatori.

Hanno diritto di voto tutti i soci che, alla data dell'Assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione purché per gli stessi sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta.

Hanno altresì diritto di voto i nuovi Soci iscritti nell'anno della votazione, purché, per gli stessi, sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta.

Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di tre soci.

L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale, rilasciata all'atto dell'iscrizione e convalidata annualmente secondo le norme del presente regolamento.

La convalida della tessera sociale viene effettuata, annualmente, a cura della Sezione o del Nucleo cui il socio è iscritto.

A seguito del pagamento della prescritta quota sociale annuale, la Sezione consegnerà al socio, per l'apposizione sul retro della tessera sociale, il bollino predisposto dalla Presidenza nazionale, recante in cifre l'indicazione dell'anno solare cui si riferisce la convalida

Art. 27

L'Assemblea di Sezione elegge tra i propri soci effettivi, inclusi quelli dei Nuclei dipendenti, i componenti del Consiglio direttivo di Sezione, prescegliendo il Presidente.

Sono eleggibili quali Consiglieri/Presidente coloro che:

- sono soci effettivi e prestano o hanno prestato con qualsiasi grado o qualifica servizio nell'A.M.;
- sono in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso e di quello precedente la votazione;
- hanno presentato, nei termini previsti, la propria candidatura.

In caso di convocazione dell'Assemblea annuale dei Soci che preveda, all'ordine del giorno, il rinnovo delle cariche della Sezione e segnatamente di Presidente e Consigliere di Sezione, ciascun Socio, interessato ad essere eletto, deve, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, far pervenire, per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza, la propria candidatura, eventualmente corredata dal proprio curriculum vitae,

Il Presidente di Sezione, effettuato il controllo che il Socio sia "eleggibile", in relazione a quanto sopra riportato, ne accetta la candidatura e dispone a che sia reso pubblico, mediante affissione nei locali/punto d'incontro della sezione, l'elenco dei candidati alle rispettive cariche (Presidente, Consigliere), almeno sette giorni prima dell'Assemblea annuale dei Soci in cui si prevede si svolgano le votazioni. Contestualmente dovrà indicare il numero dei Soci aventi diritto di voto ed il relativo numero di consiglieri eleggibili.

Può inoltre eleggere un Consigliere rappresentante dei soci aggregati, senza diritto di voto.

Tuttavia, quando la percentuale dei Soci aggregati raggiunge il 20% del totale dei soci della Sezione/Nuclei, tale Consigliere ha diritto di voto.

L'Assemblea delibera sulla relazione del Presidente, sui rendiconti annuali preventivi e consuntivi e su qualsiasi argomento che interessa la vita di Sezione.

L'Assemblea di Sezione può eleggere un Presidente di Sezione onorario.

Art. 28

Il Presidente di Sezione:

- è titolare della rappresentanza legale della propria Sezione;
- presiede il Consiglio Direttivo della Sezione;
- emana le direttive necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, in accordo a quanto approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- nomina i Capi Nucleo, sentito il Consiglio Direttivo;
- nomina il Tesoriere ed il Segretario della Sezione, sentito il Consiglio direttivo di Sezione;
- presiede alle attività della Sezione;
- compila i rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
- propone, con parere favorevole del Consiglio Direttivo di Sezione, la nomina di soci onorari e benemeriti.

Nel caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Sezione viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all'Associazione.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente di Sezione, per qualsiasi motivo, il predetto Vice Presidente provvede ad indire, entro sessanta giorni, un'Assemblea straordinaria di Sezione per l'elezione del nuovo Presidente che, comunque, rimane in carica fino al completamento del mandato originario. L'assemblea straordinaria viene convocata solo nel caso in cui la cessazione anticipata del Presidente abbia luogo almeno sei mesi prima della naturale scadenza del mandato. Qualora la cessazione anticipata abbia luogo nel corso dei sei mesi che precedono la naturale scadenza del mandato, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all'Associazione il quale assolverà, nei termini e modalità previsti dal presente Regolamento, tutte le previste operazioni per l'elezione sia del Consiglio direttivo che del Presidente.

Art. 29

Il Consiglio direttivo di Sezione è composto:

- dal Presidente di Sezione;
- da due Vice Presidenti di Sezione e da cinque Consiglieri, per le Sezioni con numero di soci non superiore a cento;
- da due Vice Presidenti e cinque Consiglieri, più un ulteriore Consigliere ogni cento soci o frazione superiore a cinquanta, oltre al primo centinaio.
- dal Rappresentante dei soci aggregati, senza diritto di voto, o dal Consigliere scelto fra i Soci Aggregati, con diritto di voto, qualora eletto.

Il numero complessivo dei Consiglieri, compresi i due Vice Presidenti, non può comunque essere superiore a undici più l'eventuale Consigliere rappresentante dei soci aggregati.

L'eventuale riduzione del numero dei soci non comporta la riduzione dei Consiglieri legittimamente eletti e solo al termine del mandato, in occasione delle nuove elezioni, il numero dei Consiglieri sarà adeguato all'effettivo numero dei soci.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ad ogni rinnovo il Consiglio direttivo di Sezione provvede ad eleggere i due Vice Presidenti, scegliendoli tra i Consiglieri dei soci effettivi. Nel caso che un membro del consiglio direttivo cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del suo mandato, per il rimanente periodo, subentra il socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell'ultima elezione il maggior numero di voti.

In caso di parità subentra il socio più anziano per iscrizione all'Associazione

Nel caso di dimissioni di più del 60% del Consiglio Direttivo, l'assemblea di Sezione sarà chiamata ad eleggere un nuovo Consiglio, per un mandato di quattro anni.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo di Sezione individua ed approva le linee programmatiche necessarie al raggiungimento delle

finalità statutarie ed al perseguimento degli interessi della Sezione, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Esso determina, annualmente, l'entità della quota sociale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza dei partecipanti alla votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ed il Consiglio direttivo di Sezione svolgono, nell'ambito della sezione, le corrispondenti funzioni del Presidente nazionale e del Consiglio direttivo nazionale.

Il Presidente di Sezione è tenuto ad inviare alla Presidenza Nazionale il Verbale dell'Assemblea dei soci.

Art. 31

La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione e può essere costituita in ogni Comune italiano e anche all'estero, con le modalità stabilite nel regolamento.

La Sezione deve essere intitolata ad uno o più Caduti o ad uno o più Decorati deceduti dell'Aeronautica Militare, i cui nomi vengono riportati sul Labaro di dotazione della Sezione medesima.

La Sezione può essere costituita qualora raggiunga un numero pari a cinquanta iscritti aventi i requisiti per essere soci effettivi e vi sia disponibilità di idoneo luogo di riunione e di mezzi organizzativi sufficienti.

Il Consiglio direttivo nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni anche con un numero inferiore a cinquanta soci effettivi, purché siano comprovati sufficienti mezzi organizzativi e motivi di ordine territoriale.

Le Sezioni, già costituite legittimamente, il cui numero di soci effettivi si sia ridotto al di sotto delle cinquanta unità, ma non sia inferiore a quindici, ancorché i soci stessi risiedano in Comuni diversi da quello sede della Sezione, continuano a sussistere.

La Sezione deve essere declassata a Nucleo qualora il numero di soci totale, inclusi gli aggregati, sia inferiore a quindici.

In tal caso la Sezione deve:

- individuare la Sezione vicini ore cui aggregarsi come Nucleo;
- ottenere la dichiarazione scritta di disponibilità all'aggregazione da parte del Presidente di tale Sezione, che deve acquisire il parere favorevole del proprio Consiglio direttivo;
- trasmettere la richiesta di declassamento e la dichiarazione di disponibilità della Sezione individuata alla propria Presidenza Regionale che dovrà provvedere a tutte le incombenze con la Presidenza nazionale al fine di:

. rendere effettivo il declassamento;

. fornire ogni utile indicazione alla Sezione declassata, al nuovo Nucleo ed alla Sezione aggregante per il corretto assolvimento

di tutte le azioni da svolgere per la sostituzione o restituzione del labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie.

La Sezione non può rivolgere ufficialmente istanze, richieste o proposte ad Organi ministeriali o Enti a livello nazionale senza la preventiva autorizzazione della Presidenza nazionale ma può contattare tali Enti/Organismi, a scopo organizzativo, per acquisire elementi utili ai fini di una efficace organizzazione di un'eventuale cerimonia o evento inserito/da inserire nel programma annuale.

Può, altresì intraprendere autonomamente, per l'esplicazione dell'attività associativa, tutte le iniziative ritenute opportune con gli Enti a livello comunale, provinciale e regionale nonché con i Comandi di Regione Aerea.

Le Sezioni, in quanto coordinate nella loro gestione dai Presidenti regionali, costituiscono l'organizzazione periferica funzionale attraverso la quale la Presidenza nazionale persegue gli scopi sanciti dallo Statuto.

Le Sezioni, possedendo un patrimonio proprio, dispongono di una loro autonomia amministrativa e di gestione da svolgersi nei rigorosi limiti offerti dalle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

In ogni Sezione devono essere nominati un Segretario e un Tesoriere, i cui compiti sono analoghi, con le limitazioni dovute alla competenza di Organo periferico, a quelli esercitati dal Segretario generale e dal Direttore amministrativo dell'Associazione.

Le Sezioni hanno l'obbligo della tenuta dei libri di contabilità e dei libri verbali delle attività associative. Le Sezioni, qualora ne abbiano esigenza, a qualsiasi titolo, dovranno provvedere a dotarsi del Codice Fiscale in quanto non è loro consentito l'utilizzo di quello della Presidenza Nazionale.

La procedura per la costituzione di una nuova Sezione è la seguente:

- la richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza nazionale dal Segretario generale e, per il tramite della Presidenza regionale:

- da un Consigliere nazionale;

- da un Delegato regionale per la sola zona di sua giurisdizione;

- da un gruppo di almeno dieci aspiranti soci effettivi residenti nel Comune designato come sede della nuova Sezione.

Il Presidente nazionale esamina la richiesta di costituzione di una nuova Sezione ed autorizza la formazione, fra i primi aspiranti soci aderenti, di un Comitato promotore composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario con mansioni anche di Tesoriere e da due Membri collaboratori.

A cura del Segretario generale saranno inviati al Comitato promotore gli stampati e i moduli occorrenti per la raccolta delle adesioni dei soci. Il Comitato promotore procederà alla raccolta delle adesioni ed all'accertamento dell'esistenza delle condizioni statutarie per divenire socio dell'Associazione, nonché alla ricerca di un locale da adibire a sede sociale, con l'eventuale necessario aiuto, anche economico, della Presidenza nazionale.

Dopo aver raccolto l'adesione di almeno cinquanta aspiranti soci o di un numero inferiore, in caso di autorizzazione della Presidenza nazionale, il Comitato promotore indice una Assemblea degli aderenti, per deliberare sulla scelta del Caduto o del Decorato deceduto dell'Aeronautica Militare al cui nome intitolare la Sezione e il labaro sociale nonché sulla idoneità della sede sociale.

Esauriti gli adempimenti di cui sopra, il Comitato promotore dovrà trasmettere alla Presidenza nazionale la seguente documentazione, dandone conoscenza al Presidente regionale:

- copia del verbale della seduta degli aderenti;

- un elenco nominativo degli aderenti quali soci, con l'indicazione del grado militare, ruolo, categoria e specialità di appartenenza,

della posizione di stato militare di ciascuno (SPE, CPL, ausiliaria, riserva, riserva di complemento, ruolo d'onore, congedo assoluto), nonché dell'indirizzo e località di residenza;

- copia della domanda di iscrizione a socio.

Il Presidente nazionale, esaminata la documentazione di cui sopra, accertata l'esistenza dei requisiti prescritti, e sentito il parere del Consiglio direttivo nazionale, autorizza o meno la costituzione della Sezione.

La decisione favorevole del Presidente nazionale viene comunicata al Presidente del Comitato promotore che:

- entro 30 giorni dovrà provvedere al versamento alla Presidenza nazionale della parte di quote sociali ad essa dovuta ed a trasmettere la relativa ricevuta di versamento;

- entro sessanta giorni, dovrà convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione delle cariche sociali e l'inizio della normale attività associativa.

Qualora il Comitato promotore entro un anno dalla sua costituzione:

- non riesca ad ottenere l'adesione di cinquanta soci, o di un numero inferiore qualora autorizzato dal Presidente nazionale;
- non provveda al versamento, alla Presidenza nazionale, della parte di quote dovuta;
- o nel caso in cui il Presidente nazionale non autorizzi la costituzione della Sezione, lo stesso Presidente nazionale dispone lo scioglimento del Comitato promotore, interessando, se del caso, il Presidente regionale perché assuma idonee iniziative tendenti ad associare con la Sezione vicini ore, nella forma ritenuta più opportuna, coloro che avevano manifestato la volontà di costituirsi in Sezione.

Dalla Sezione possono dipendere dei Nuclei che rappresentano l'unità minima dell'organizzazione territoriale dell'Associazione.

Un Nucleo può essere costituito con le modalità stabilite dal presente Regolamento attuativo in una località dove risiedano almeno quindici soci effettivi.

La sua costituzione è autorizzata dal Presidente nazionale. Esso fa capo alla Sezione viciniore da cui trae origine.

Il Nucleo è parte integrante della Sezione e da essa dipende per tutte le attività.

La richiesta di costituzione di un Nucleo può essere promossa dal Presidente di Sezione, dal Consiglio di Sezione o da parte di un Gruppo promotore di almeno dieci residenti nella località sede del costituendo Nucleo. Sarà cura del Presidente di Sezione accertare che esista il numero dei soci, i mezzi organizzativi adeguati ed un luogo idoneo di riunione. Dopo tale accertamento, il Presidente di Sezione invierà alla Presidenza nazionale, dandone conoscenza al Presidente regionale, la seguente documentazione:

- elenco nominativo dei soci, completo dell'indirizzo e località di residenza;
- relazione del Presidente di Sezione sull'esistenza dei mezzi organizzativi adeguati e di un idoneo locale di riunione;
- proposta del nominativo di un Caduto o di un Deceduto decorato dell'Aeronautica Militare cui intestare il Nucleo.

Il Presidente nazionale esamina la proposta del Presidente di Sezione e, dopo avere sentito il parere del Consiglio direttivo nazionale, decide in via definitiva sulla costituzione del Nucleo.

La decisione favorevole viene comunicata dal Presidente nazionale per conoscenza al Presidente regionale e per competenza al Presidente di Sezione proponente il quale darà disposizioni al nuovo Nucleo per l'inizio dell'attività sociale.

Parimenti il Presidente nazionale comunicherà la motivata decisione negativa, perché il Presidente di Sezione ne prenda atto e colmi, ove possibile, le lacune riscontrate in sede di valutazione da parte del Presidente nazionale e del Consiglio direttivo nazionale.

I Capi Nucleo sono nominati dal Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo.

Essi sono invitati dal Presidente di Sezione a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo di Sezione, senza diritto di voto.

I Nuclei non godono di autonomia amministrativa.

Il Capo Nucleo può essere autorizzato dal Presidente di Sezione a gestire parte dei proventi raccolti dal Nucleo rispondendone direttamente al Presidente di Sezione e con l'obbligo di fornire tutti gli elementi necessari per la tenuta dei libri di contabilità della Sezione stessa.

Quando i Nuclei sono autorizzati a gestire parte dei proventi da essi raccolti, essi sono tenuti a versare alla Sezione da cui dipendono la parte di quota sociale destinata alla Presidenza nazionale.

Tale quota parte deve essere versata alla Presidenza nazionale a cura della Sezione.

I Nuclei possono essere elevati a Sezione, dal Presidente nazionale, qualora abbiano un numero sufficiente di soci effettivi ed idonei mezzi organizzativi.

Il Nucleo che raggiunga un numero di soci effettivi pari o superiore a cinquanta e disponga di mezzi organizzativi e di locali idonei può essere elevato a Sezione su proposta del Presidente di Sezione o su richiesta del Capo Nucleo al Presidente di Sezione.

Quest'ultimo è tenuto sempre ad inoltrare la richiesta, corredata del proprio motivato parere positivo o negativo, al Presidente nazionale, dandone conoscenza al Presidente regionale.

Il Presidente nazionale, accertata l'esistenza dei requisiti e sentito il Consiglio direttivo nazionale, decide in merito ed in via definitiva.

I Nuclei, già costituiti legittimamente, il cui numero di soci effettivi si sia ridotto al di sotto delle dieci unità ma non sia inferiore a cinque, ancorché i soci stessi risiedano in Comuni diversi da quello sede del Nucleo, continuano a sussistere.

Il nucleo deve essere sciolto nel caso in cui il numero totale dei soci, alla data dell'Assemblea di Sezione, si sia ridotto al di sotto delle cinque unità.

In tal caso il Presidente della Sezione di cui il Nucleo da sciogliere fa parte, informerà il Presidente Regionale che dovrà provvedere a tutte le incombenze con la Presidenza nazionale al fine di:

- rendere effettivo lo scioglimento;
- fornire ogni utile indicazione alla Sezione di cui fa parte il Nucleo da sciogliere per il corretto assolvimento di tutte le azioni da svolgere per la restituzione del labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie.